ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 21

Inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrati

Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli Istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, in base all'anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 20.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-21-inquadramento-degli-insegnanti-di-musica-e-canto-degli-istituti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it